



Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Caserta Via
Galatina, 26, Vicolo G.F. Ghedini, 2, 81100, Caserta (CE)
Recapito Telefonico: 0823341601; P.E.O.: cemm18000t@istruzione.it PEC:
cemm18000t@pec.istruzione.it - Sito web: www.cpiacaserta.edu.it

Codice Meccanografico: cemm18000t -Codice Fiscale: 93093640618- Codice Univoco: UFH05J

C.P.I.A. CASERTA
Prot. 0001204 del 11/04/2022
07 (Uscita)

All'Albo/Al sito web/Amm. Trasparente
Ai referenti Covid e a tutto il personale docente e AtaAgli
apprendenti e ai genitori/tutori degli apprendenti minorenni
p.c. al DSGA

Circolare n. 127 - a.s. 2021-2022

Oggetto: **Impiego delle certificazioni Verdi (green pass base) – Chiarimenti nota Miur n. 695 del 05.04.2022 – DL 24/2022**

La nota ministeriale in oggetto, che si allega alla presente, reca chiarimenti relativamente all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per il **personale che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale completo ma che rientra in servizio a partire dal 01.04.2022**, per il disposto degli artt. 4-ter.1 e 4-ter.2, introdotti al DL n.44/2021 dal DL 24/2022.

In particolare l'art. 4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, introdotto dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, prevede infatti che "Fermi restando gli obblighi vaccinali e il relativo regime sanzionatorio di cui all'articolo 4-sexies, i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1, 4-ter.2, comma 3, ultimo periodo, e 4-quater, fino al 30 aprile 2022, **per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base** di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87".

Inoltre la predetta nota **Miur n. 695 del 05.04.2022**, interviene in merito alle **conseguenze del mancato possesso/esibizione del green pass base fino al 30.04.2022 da parte del personale di cui sopra**, prevedendo che detto personale "nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati".

Pertanto, per quanto sopra esposto, **a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 30 aprile 2022**, fermo restando l'obbligo di vaccinazione e le sanzioni previste in caso di inadempimento a tale obbligo, **il lavoratore sprovvisto o che non esibisca certificazione verde (c.d. green pass base), non può accedere a scuola ed è considerato assente ingiustificato non percependo retribuzione o altro compenso o emolumento**. Il mancato possesso/esibizione della certificazione verde non comporta provvedimenti disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Si allega:

- Nota Miur n. 695 del 05.04.2022.

Il Dirigente Scolastico
***Dott. Raffaele Cavaliere**

(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93